

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 777/88 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 1988

che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1821/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 486/85 prevede una riduzione del 90 % dei diritti all'importazione delle carni bovine; che l'importo

di tale diminuzione deve essere calcolato a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 552/85 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3815/85⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di cui sono ridotti i diritti all'importazione nel settore delle carni bovine menzionati all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 486/85, validi per le importazioni da realizzare nel secondo trimestre 1988, sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.

⁽³⁾ GU n. L 63 del 2. 3. 1985, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 11.